

**DELIBERAZIONE 24 SETTEMBRE 2024**  
**379/2024/R/GAS**

**REVISIONE DEL LIVELLO DI PRELIEVO ANNUO DEL PUNTO DI RICONSEGNA SERVITO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI *DEFAULT* DISTRIBUZIONE, OLTRE IL QUALE L'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE È TENUTA A PORRE IN ESSERE LE INIZIATIVE GIUDIZIARIE FINALIZZATE A OTTENERE LA DISALIMENTAZIONE FISICA DEL PDR**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1309<sup>a</sup> riunione del 24 settembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 70/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 465/2016/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 513/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 190/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2024 255/2024/R/com (di seguito: deliberazione 255/2024/R/gas);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG), come successivamente modificato e integrato;
- il vigente Testo integrato monitoraggio retail (TIMR), come successivamente modificato e integrato;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 71/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 71/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 giugno 2024, 257/2024/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 257/2024/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 99/11, l’Autorità ha introdotto il servizio di *default* sulla rete di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD distribuzione), un servizio pubblico volto a consentire, mediante azioni di bilanciamento sulla medesima rete, la continuità dei prelievi in condizioni di sicurezza, nel caso in cui un cliente finale allacciato alla rete di distribuzione resti privo del proprio fornitore;
- trattandosi di un aspetto del servizio di dispacciamento (del quale il bilanciamento è un ambito specifico) il responsabile del SdD distribuzione è l’impresa di distribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 e dell’articolo 22, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 164/00;
- il SdD distribuzione si attiva senza soluzione di continuità in conseguenza dei prelievi che, di fatto, il cliente finale continua a effettuare nonostante sia rimasto privo di un titolo valido che lo abiliti a prelevare dalla rete; si conclude in tal modo, tra cliente finale e soggetto esercente il SdD distribuzione, un rapporto contrattuale nell’ambito del quale l’esercente il SdD distribuzione svolge tre prestazioni principali:
  - a) attività funzionali alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro un termine congruo assegnato dalla regolazione;

- b) attività funzionali alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di riconsegna, sia ai fini dell'allocazione svolta dal responsabile del bilanciamento;
- c) attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione: lo svolgimento di tale attività comporta la contrattualizzazione del servizio nei confronti del cliente finale, nonché le attività necessarie all'approvvigionamento del gas da immettere nella rete di distribuzione per bilanciare i prelievi del cliente;
- con deliberazione 241/2013/R/gas, l'Autorità:
  - a) è intervenuta in materia di SdD distribuzione riformandone la disciplina, a seguito di segnalazioni delle imprese di distribuzione in merito alla dichiarata impossibilità di svolgere le attività previste in materia di bilanciamento dei prelievi diretti di cui alla precedente lettera c) (regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati); in particolare, l'Autorità, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle imprese di distribuzione, ha deciso di affidare la responsabilità di queste ultime attività ad un soggetto diverso, in particolare a un venditore appositamente selezionato mediante procedura di gara (c.d. fornitore del SdD distribuzione o FD<sub>D</sub>);
  - b) ha introdotto un meccanismo di copertura del rischio connesso al mancato recupero dei crediti per gli importi fatturati dagli FD<sub>D</sub>; poiché gli oneri derivanti da tale meccanismo sono posti a carico del sistema (e quindi della generalità dei clienti finali) diviene ulteriormente importante conseguire l'effettiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna del cliente finale servito nell'ambito del SdD distribuzione, disalimentazione che deve essere effettuata dall'impresa di distribuzione anche ricorrendo a iniziative giudiziarie;
  - c) ha previsto alcune misure volte a responsabilizzare l'impresa di distribuzione nell'adempimento delle prestazioni funzionali alla tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna; in particolare, qualora l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna in SdD distribuzione nei termini previsti dalla regolazione (anche attraverso l'esperimento, ove necessario, delle opportune azioni giudiziarie), è tenuta a versare a Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), un ammontare definito ai sensi dell'attuale articolo 48 del TIVG (la disciplina di tale articolo era originariamente contenuta nell'articolo 43 della previgente versione del TIVG);
  - d) ha previsto che (con decorrenza dall'anno 2014) il predetto ammontare sia quantificato e liquidato nell'ambito delle procedure di calcolo dell'importo a consuntivo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui alla relativa regolazione tariffaria, introducendo, a tal fine, una apposita

- componente *DEF<sub>t,c</sub>* (pari all'ammontare equivalente dei ricavi, relativi all'anno *t*, derivanti dall'applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione misura e commercializzazione per i punti di riconsegna per i quali non è stata portata a termine la disalimentazione fisica nei termini previsti);
- e) ha demandato a CSEA il compito di definire le modalità e i termini per i versamenti degli ammontari di cui sopra, ivi inclusa la documentazione che quest'ultima deve rendere disponibile ai fini della corretta quantificazione dei versamenti (cfr. attuale comma 48.9 del TIVG);
  - con particolare riferimento alle misure di responsabilizzazione dell'impresa di distribuzione descritte nella precedente lettera c), l'Autorità ha anche considerato i casi in cui l'eventuale inadempimento dell'impresa ecceda la responsabilità di quest'ultima; in particolare l'Autorità:
    - a) ai sensi dell'attuale comma 48.7 del TIVG, ha riconosciuto all'impresa di distribuzione, che fornisca apposita documentazione atta a evidenziare la comprovata e manifesta impossibilità a effettuare la disalimentazione nei termini previsti, la facoltà di versare un ammontare ridotto pari al prodotto tra il 5% dei ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il SdD distribuzione e che non è stato disalimentato;
    - b) ai sensi dell'attuale comma 48.8 del TIVG, invece, ha disposto, nel caso in cui il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per la disalimentazione sia dovuto ad atti di autorità pubblica, l'esonero totale dell'impresa di distribuzione, che non è quindi tenuta a versare alcun ammontare a CSEA per il periodo in cui i predetti atti hanno avuto effetto;
  - le due norme di carattere generale, richiamate alle precedenti lettere a) e b), sono state attuate e puntualizzate dall'Autorità con una disciplina di dettaglio recante anche criteri, procedurali e sostanziali, di valutazione della documentazione allegata alle istanze presentate dalle imprese di distribuzione, volte al conseguimento dell'esonero, parziale o totale, di cui sopra (di seguito: istanze di esonero); in particolare, la suddetta disciplina di dettaglio, adottata con diversi provvedimenti anche in esito a un procedimento caratterizzato dall'ampia partecipazione dei principali distributori e delle associazioni loro rappresentative (cfr. documento per la consultazione 71/2016/R/gas, nonché deliberazioni 465/2016/R/gas, 513/2017/R/gas e 190/2018/R/gas), prevede, per quel che qui rileva, quanto segue:
    - a) l'ambito di applicazione dell'obbligo, per l'impresa di distribuzione, di attivare iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso al punto di riconsegna, è stato limitato ai soli casi di SdD distribuzione con cliente finale inadempiente avente un consumo annuo almeno pari a 500 Smc (prevedendo altresì che le azioni pendenti con una soglia inferiore a quella stabilita, ai fini della disciplina regolatoria, potessero essere abbandonate, con copertura dei costi sostenuti, essendo derivati da obblighi posti

dalla regolazione previgente e nei limiti previsti dalla medesima regolazione); tale limitazione è volta a ridurre gli oneri per il sistema legati ai costi delle iniziative giudiziarie, ritenendo effettivamente utile e adeguato perseguire la disalimentazione dei punti di riconsegna anche attraverso iniziative giudiziali nei soli casi in cui i consumi storici dei punti interessati lascino ritenere che il costo della morosità riferita alle forniture imputabili a una mancata disalimentazione sia superiore al costo delle iniziative medesime (cfr. deliberazione 465/2016/R/gas, pag. 17);

- b) le modalità di calcolo dei tempi entro i quali l'impresa di distribuzione è tenuta a realizzare la disalimentazione, pena l'applicazione delle misure di responsabilizzazione, sono state determinate in modo da neutralizzare i tempi che scandiscono le diverse fasi del procedimento giurisdizionale, in quanto essi dipendono da decisione dell'autorità giudiziale adita e, come tali, esulano dalla responsabilità dell'impresa, in accordo a quanto previsto dall'attuale comma 48.8 del TIVG (cfr. deliberazione 513/2017/R/gas, pag. 17);
- c) al fine di semplificare ed efficientare la gestione e la valutazione delle istanze di esonero, a fronte della diffusione del fenomeno e della frammentarietà e varietà delle concrete ipotesi in cui può risultare impossibile disalimentare il punto, nonostante l'impresa di distribuzione abbia attivato le iniziative, anche giudiziarie, richieste dalla dovuta diligenza, l'Autorità ha svolto un'articolata analisi, condotta a partire da una "base empirica" messa anche a disposizione dalle imprese interessate, al fine di individuare alcune ipotesi ricorrenti di mancata disalimentazione, certamente non esaustive, rispetto alle quali poter predefinire livelli minimi di comportamento da parte dell'impresa di distribuzione il cui adempimento diviene condizione sufficiente per l'accoglimento dell'istanza di esonero; in tal modo, l'Autorità ha individuato – all'Appendice 1 del TIVG (di seguito: Appendice 1) – una tassonomia di casi di mancata disalimentazione a causa non imputabile dell'impresa di distribuzione (che comunque ha posto in essere adempimenti minimi richiesti dalla diligenza specifica d'un professionista), eventualmente integrabili in base a nuove esigenze, alla luce della quale ha previsto che:
- c1) qualora l'istanza di esonero si giustifichi sulla base di una delle ipotesi tipiche riportate nella suddetta Appendice 1 del TIVG, se formalmente completa e coerente, si considera (automaticamente) approvata dall'Autorità al momento del suo ricevimento da parte di CSEA (cfr. attuale comma 48.10 lettera a) del TIVG);
- c2) laddove, invece, l'istanza di esonero non trovi giustificazione in nessuna delle suddette ipotesi tipiche, essa è decisa dall'Autorità con apposito provvedimento (cf. attuale comma 48.10, lettera b, del TIVG); inoltre qualora i fatti posti a base dell'istanza possano integrare un'ipotesi ricorrente per la quale sia individuabile un criterio di valutazione omogeneo, l'Autorità può anche disporre

- l'aggiornamento dell'Appendice 1 (con una procedura che permette ai soggetti interessati di formulare osservazioni – cfr. attuale comma 48.13 del TIVG);
- d) inoltre, l'Autorità ha ulteriormente dettagliato e disciplinato i procedimenti di valutazione delle istanze di esonero di cui alla precedente lettera c), prevedendo, in sintesi, quanto segue:
- d1) con riferimento alle istanze di esonero approvate automaticamente in quanto giustificate alla luce della tassonomia di cui all'Appendice 1 – cfr. precedente lettera c1), CSEA, l'anno successivo a quello della loro presentazione, svolge campagne di verifica sulla documentazione comprovante il rispetto dei criteri definiti dall'Autorità (riportanti nella medesima Appendice); l'esito della verifica è comunicato dalla CSEA all'impresa interessata e all'Autorità la quale, in assenza di documentazione idonea a dimostrarne l'adempimento, dispone l'annullamento dell'accoglimento dell'istanza e ordina il versamento degli importi (senza riduzione), maggiorato di interessi di mora (cfr. attuali commi 48.11 e 48.12 del TIVG);
- d2) con riferimento, invece, alle istanze di esonero che non trovano corrispondenza in alcuna ipotesi dell'Appendice 1 – cfr. precedente lettera c2), CSEA ha il compito di definire le modalità di presentazione della documentazione di supporto; nelle more del procedimento di valutazione dell'istanza, l'impresa di distribuzione ha facoltà di effettuare i versamenti in misura ridotta, salvo l'obbligo, in caso di rigetto dell'istanza, di versare la quota parte mancante maggiorata degli interessi di mora (cfr. attuale comma 48.14 del TIVG).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- dall'attività di analisi compiuta dagli Uffici dell'Autorità, relative sia alle verifiche compiute da CSEA sulle istanze automaticamente approvate ai sensi del comma 48.10, lettera a) del TIVG, sia con riferimento ai procedimenti di valutazione delle autonome istanze di cui alla lettera b) del medesimo comma, sebbene non ancora concluse, sono comunque emersi elementi significativi di carattere generale sull'esperienza sinora maturata nell'applicazione della disciplina di responsabilizzazione per l'impresa di distribuzione rispetto all'obbligo di disalimentazione; in estrema sintesi, è emersa l'esigenza di semplificazione e snellimento della suddetta disciplina, con riferimento particolare:
  - alla dimensione del limite fissato dalla regolazione per far sorgere, in capo all'impresa di distribuzione, l'obbligo di intraprendere anche iniziative giudiziarie per conseguire la disalimentazione fisica del punto, limite che, come detto, è attualmente fissato a 500 Smc di consumo annui, ma che può risultare non ancora pienamente coerente con la finalità a essa sottesa (che è quella di limitare gli oneri



- per il sistema legati ai costi delle iniziative giudiziarie ai soli casi in cui da tali iniziative consegua un effettivo beneficio per il sistema stesso);
- alla disciplina delle attività di verifica (da condurre ogni anno su un campione significativo di istanze) da parte di CSEA (e degli Uffici dell'Autorità) sulle istanze di esonero automaticamente approvate di cui al comma 48.10, lettera a): tale disciplina può infatti risultare, anch'essa, eccessivamente onerosa e dispendiosa per il sistema, rispetto agli effettivi benefici (e anche in considerazione del generale sforzo, che comunque emerge, compiuto dalle imprese di distribuzione per mettere in atto iniziative orientate a superare le problematiche emerse nella disalimentazione dei punti);
  - alla disciplina delle verifiche delle autonome istanze di esonero non ricadenti nelle ipotesi tipiche di cui all'Appendice 1, di cui al comma 48.10, lettera b), per la quale è emersa l'esigenza d'una gestione più coordinata e non frammentaria delle istanze pervenute;
  - pertanto, con deliberazione 255/2024/R/gas – alla quale integralmente si rinvia per un maggior approfondimento delle esigenze sopra richiamate (cfr. in particolare il secondo gruppo di considerati) – l'Autorità ha:
    - a) semplificato la disciplina delle istanze di esonero prevedendo, con decorrenza dall'1 luglio, che: (a1) per quelle automaticamente approvate ai sensi del comma 48.10, lettera a), non si procederà più alle verifiche annuali a campione da parte di CSEA, ma di riservarsi di procedere con verifiche *ad hoc* in occasione di ispezioni disposte presso le imprese di distribuzione; (a2) per le istanze autonome presentate ai sensi del comma 48.10, lettera b), esse debbano essere presentate dalle imprese raggruppandole in base alle ipotesi che accomunino eventuali pluralità di punti di riconsegna interessati;
    - b) avviato un procedimento per la revisione del livello di consumi annui del punto di riconsegna serviti nel servizio di *default* (attualmente fissato in 500 Smc annui), oltre il quale l'impresa di distribuzione è tenuta a intraprendere le iniziative giudiziarie;
    - c) stabilito che il valore del nuovo livello di consumi che sarà individuato in esito al predetto procedimento, sarà tenuto in considerazione ai fini delle valutazioni oggetto delle verifiche in corso sulle istanze di esonero automaticamente approvate ai sensi del comma 48.10, lettera a), e dei procedimenti di valutazione delle istanze presentate ai sensi della lettera b) del medesimo comma; è stato pertanto deciso di sospendere le verifiche e i procedimenti di valutazione in corso, nelle more, della conclusione del procedimento di cui alla precedente lettera b);
  - l'Autorità con il documento per la consultazione 257/2024/R/gas ha esposto gli orientamenti in tema di modifica del livello di consumi annui stabilito dall'articolo 13bis del TIMG, oltre il quale, l'impresa di distribuzione è tenuta ad intraprendere

- anche le iniziative giudiziarie per conseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna moroso servito in SdD distribuzione;
- in particolare, nel documento per la consultazione 257/2024/R/gas, l’Autorità ha preso in considerazione:
    - a) le informazioni raccolte in merito alle istanze di esonero presentate a CSEA nel periodo 2014-2022 (o in un sottoperiodo più rappresentativo);
    - b) i costi rimborsati alle imprese di distribuzione per intraprendere le iniziative e giudiziarie finalizzate all’ottenimento dell’esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
    - c) la presenza di ulteriori oneri, di natura amministrativa, sostenuti al fine della verifica e accoglimento delle istanze di esonero.
  - in base alle analisi così svolte e riportate nel citato documento per la consultazione (cui pertanto si rinvia – cfr. in particolare la sua Parte III), l’Autorità ha rappresentato l’intenzione, in un’ottica di economia generale di sistema, di alzare il livello del predetto limite (oltre il quale le imprese di distribuzione sono tenute a porre essere le iniziative giudiziarie per la disalimentazione del punto di riconsegna) in misura pari a 5.000 Smc di prelievo annuo
  - inoltre, a completamento d’un tale intervento, l’Autorità ha anche prospettato l’implementazione di specifiche attività di monitoraggio in merito alle azioni delle imprese di distribuzione aventi a oggetto la chiusura dei punti di riconsegna telegestiti; ciò al fine di verificare che l’innalzamento del limite sopra indicato non abbia effetti indesiderati sui comportamenti delle imprese rispetto all’obbligo, che comunque continuerebbe a operare, di compiere tentativi idonei a disalimentare i punti di riconsegna morosi serviti in SdD distribuzione;
  - alla consultazione hanno risposto 5 imprese operanti nella filiera del gas naturale e 4 associazioni di imprese; dalle risposte pervenute emerge un quadro di generale condivisione delle proposte dell’Autorità seppur con qualche distinguo; in particolare:
    - a) tutti i soggetti intervenuti concordano con l’opportunità di innalzare il valore della soglia oltre cui le imprese di distribuzione sono tenute ad intraprendere le azioni giudiziarie finalizzate alla disalimentazione del punto di riconsegna (di seguito anche: innalzamento della soglia), sebbene vi siano posizioni divergenti in merito all’individuazione del nuovo valore; in particolare, un’impresa e una associazione di imprese ritengono che il valore prospettato dall’Autorità, al di sotto della quale non vi sarebbe l’obbligo di iniziative giudiziarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, escluderebbe la maggior parte dei punti sinora oggetto di iniziative; si sostiene inoltre che, non essendo il consumo annuo un dato direttamente collegato alla somma addebitata, si rischierebbe di escludere dalle azioni giudiziarie clienti con un debito superiore al costo sostenuto dal sistema per la stessa azione giudiziaria; pertanto, i due



soggetti richiamati, pur condividendo l'orientamento dell'Autorità, suggeriscono di stabilire un valore della soglia inferiore, pari a 2.500 Smc/annui: in alternativa propongono di definire una procedura che garantisca l'avvio delle iniziative giudiziarie per la disalimentazione in base al debito accumulato dal cliente moroso e non in base al consumo annuo, in modo da intercettare meglio i casi in cui i costi sostenuti dal sistema giustificano l'avvio della procedura giudiziaria; un'altra associazione di imprese, invece, rappresenta la necessità di monitorare che l'innalzamento della soglia non incrementi il fenomeno della morosità dei clienti finali;

- b) alcuni operatori intervenuti hanno anche manifestato l'esigenza che l'Autorità fornisca una indicazione chiara sulle concrete modalità con cui dovranno essere gestiti i punti di riconsegna con consumi annui non inferiori a 500 Smc, per i quali le imprese hanno attivato le azioni giudiziarie che risultano ancora pendenti alla data del presente provvedimento; al riguardo, in particolare:
- tre associazioni di imprese e quattro imprese manifestano l'esigenza che sia garantita la copertura dei costi sostenuti per le iniziative giudiziarie attualmente pendenti, riferite a punti di riconsegna con prelievo anno compreso tra 500 Smc e il nuovo valore che sarà individuato all'esito del presente procedimento, in modo analogo a quanto già previsto dall'Autorità con la deliberazione 513/2017/R/gas in occasione dell'introduzione dell'attuale soglia;
  - per contro, un'associazione di imprese e un'impresa esprimono invece contrarietà in merito all'applicazione degli effetti dell'innalzamento della soglia alle iniziative giudiziarie pendenti al momento dell'adozione del provvedimento, in quanto potrebbe creare una situazione di incertezza giuridica e impattare sulle aspettative legittime delle aziende coinvolte negli stessi procedimenti;
- c) due associazioni di imprese e un'impresa condividono l'introduzione di un monitoraggio in merito alle azioni dei distributori finalizzate alla chiusura per morosità dei punti di riconsegna in *default* telegestiti; una delle associazioni chiede inoltre di estendere tale monitoraggio anche alle medesime azioni dei distributori riferite ai punti di riconsegna non telegestiti;
- nell'ambito delle risposte alla consultazione sono state segnalate ulteriori esigenze di riforma della regolazione (non solo del servizio di *default*) che però sono del tutto estranei all'oggetto del presente procedimento, che riguarda l'innalzamento della soglia, l'individuazione del relativo valore e la gestione dei procedimenti pendenti, come sopra chiarito; invece, alcuni operatori hanno segnalato l'esigenza di (i) modificare l'attuale disciplina delle tempistiche per la riattivazione della fornitura sospesa per morosità a seguito del pagamento da parte del cliente finale (ritenuta eccessivamente stringente); (ii) modificare, con decorrenza retroattiva, la modalità

di valorizzazione degli ammontari di cui all'articolo 48 del TIVG (che il distributore deve versare a CSEA in caso di mancata disalimentazione del punto di riconsegna), al fine di tenere conto dei picchi di prezzo della materia prima che si sono verificati nel periodo 2022-2023, mitigandone l'impatto sui distributori; (iii) realizzare un coordinamento tra la regolazione dell'Autorità e gli obblighi di comunicazione ai clienti finali previsti dalla norma UNI/TS 11689:2022 ai fini di un utilizzo sicuro dell'elettrovalvola e la regolazione;

- come detto, e come si nota, si tratta di temi che non possono essere trattati nell'ambito del presente procedimento, e sui quali l'Autorità e i suoi Uffici si riservano di compiere le valutazioni di competenza.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno, anche a fronte delle osservazioni pervenute, modificare il livello oltre il quale, l'impresa di distribuzione è tenuta ad intraprendere anche le iniziative giudiziarie per conseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna moroso servito nell'ambito del SdD distribuzione, di cui all'articolo 13bis del TIMG;
- a tal fine, sia opportuno confermare il valore del suddetto livello nella misura prospettata nel documento per la consultazione, ossia di 5.000 Smc/anno, che appare coerente con le finalità di garantire il giusto equilibrio tra le esigenze di tutela della sicurezza del sistema sottese al suddetto obbligo e quelle di economicità delle tariffe di distribuzione applicate alla generalità dei clienti finali; come evidenziato nel citato documento per la consultazione, infatti, il valore medio delle istanze di esonero relative a punti di prelievo annuo superiori a 5.000 Smc risulta mediamente pari a circa 6.420 euro, mentre, il valore medio corrispondente alle istanze relative a punti di riconsegna con prelievi annui più bassi (tra cui quindi anche i 2.500 Smc/anno), risulta notevolmente inferiore, e non altrettanto proporzionato rispetto ai livelli di costi riconosciuti per le iniziative giudiziarie;
- inoltre, l'altra proposta, formulata da un'impresa e da un'associazione di imprese, di determinare il nuovo valore della soglia in base al debito accumulato dal cliente moroso appare di difficile implementazione, tenuto anche conto che le informazioni sull'ammontare della morosità del cliente finale non sono disponibili agevolmente per il distributore, atteso che la morosità del cliente finale è maturata nei confronti dei venditori e, soprattutto, dei fornitori il servizio di *default* (per questi ultimi la regolazione garantisce meccanismi di copertura e compensazione per tale morosità); a quest'ultimo riguardo, poi, vale la pena evidenziare anche che risulta alquanto remoto il rischio d'un possibile pregiudizio per il sistema, paventato dall'operatore in questione, derivante da un possibile incremento del valore della soglia a 5.000 Smc/anno (laddove un tale incremento determini un aumento della morosità con correlativo incremento dell'onere posto a carico della generalità dei clienti finali): da

un lato, infatti, l'assenza d'un obbligo di avviare le azioni giudiziali non fa venire meno il generale dovere per il distributore di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna servito in *default* (con particolare riferimento, nel caso di installazione di *smart meter* gas telegestiti, di interruzione della fornitura tramite manovra a distanza dell'elettrovalvola), e, dall'altro lato, la previsione di un apposito monitoraggio che l'Autorità intende implementare dovrebbe consentire alla stessa di adottare misure tempestive e opportune laddove emergesse un incremento inatteso e problematico dei livelli della morosità;

- siano ragionevoli e meritevoli di tutela le esigenze emerse in consultazione, di avere certezza sulle concrete modalità di gestione delle azioni pendenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento e riferite a punti di riconsegna con prelievo annuo compreso tra 500 Smc e 5.000 Smc; sia a tal fine opportuno prevedere, analogamente a quanto già disposto con la deliberazione 513/2017/R/gas, che (i) l'impresa di distribuzione (salvi ovviamente i casi per i quali essa abbia già ottenuto una pronuncia sulla sua domanda) possa cessare di coltivare l'azione, essendone venuti meno i presupposti, e che (ii) i relativi costi sostenuti, conseguendo ad adempimenti posti dalla regolazione vigente, debbano trovare copertura nell'ambito e nei limiti previsti dalla medesima regolazione;
- a quest'ultimo riguardo, non risultino condivisibili le perplessità espresse da un'impresa e da un'associazione di imprese che, per presunte esigenze di certezza dei rapporti giuridici, ritengono preferibile non applicare il nuovo valore della soglia alle iniziative giudiziali pendenti; da un lato, infatti, come detto, la variazione del valore della soglia fa venir meno l'obbligo, per il distributore, di esperire l'azione giudiziaria, e quindi anche di coltivarla (pertanto sarebbe irragionevole, in quanto contraddittorio, da parte dell'Autorità, pretendere dagli operatori il perseguimento di tali azioni); inoltre, dall'altro lato, dall'esperienza maturata in seguito all'introduzione dell'attuale soglia (con la citata deliberazione 513/2017/R/gas) non risultano problematiche emerse in concreto che abbiano generato incertezza dei rapporti giuridici coinvolti;
- inoltre, al fine di tenere adeguatamente conto degli effetti della modifica del valore della soglia di cui sopra, per le verifiche delle istanze automaticamente approvate ai sensi del comma 48.10, lettera a), e delle valutazioni delle istanze avanzate ai sensi del comma 48.10, lettera b), relative a periodi in cui l'impresa di distribuzione ha esperito le attività giudiziali in conformità al previgente limite dei 500 Smc annui, sia opportuno prevedere che:
  - rispetto alle istanze automaticamente approvate ai sensi del comma 48.10, lettera a), del TIVG, che hanno a oggetto punti di riconsegna con un consumo annuo non inferiore a 500 Smc (si tratta delle istanze che saranno presentate sino al prossimo anno 2025 con riferimento alle azioni intraprese e in essere sino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione), le verifiche ancora in corso (relative agli anni sino al 2022), nonché quelle che saranno eventualmente disposte nei confronti

- di specifiche imprese di distribuzione (con riferimento alle iniziative poste in essere nell'anno 2023 e nella parte dell'anno 2024 sino all'entrata in vigore del presente provvedimento) saranno comunque limitate ai soli punti di riconsegna con consumo annuo non inferiore a 5.000;
- rispetto ai procedimenti di valutazione delle istanze presentate ai sensi del comma 48.10, lettera b), del TIVG, che hanno a oggetto punti di riconsegna con un consumo annuo non inferiore a 500 Smc (si tratta delle istanze già presentate e che saranno presentate sino all'anno 2025 con riferimento alle iniziative coltivate sino all'entrata in vigore del presente provvedimento), le verifiche della documentazione trasmessa sarà circoscritta alle sole istanze aventi a oggetto punti di riconsegna con consumi annui superiori a 5.000 Smc;
  - sia opportuno dare mandato agli Uffici dell'Autorità per la definizione delle modalità di raccolta delle informazioni funzionali al monitoraggio delle azioni di tutti i distributori finalizzate alla chiusura per morosità dei PdR nel servizio di *default* nell'ambito delle attività di cui al TIMR;
  - sia infine opportuno apportare alcune modifiche formali al TIMG al fine di rendere il testo coerente con altre delibere approvate

## **DELIBERA**

1. di apportare, nel TIMG, le seguenti modifiche:
  - a) le parole “Cessazione amministrativa” sono sostituite con le parole “Risoluzione contrattuale” nei commi 11.3, lettera b), 17.2, 18.2, 19.1, lettera g);
  - b) il comma 13bis.1 del TIMG è sostituito con il seguente comma:

*“13bis.1 In caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione:*

$$Pa \geq 5.000 \text{ [Smc]}$$

dove:

- Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc;

l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.”

2. di stabilire che le istanze di esonero di cui al comma 48.10, lettere a) e b), del TIVG presentate nel 2024 e da presentare nell'anno 2025 abbiano a oggetto i punti di riconsegna per i quali la regolazione pro-tempore vigente imponeva l'obbligo di attivare iniziative giudiziarie, precisando però che:
  - a) con riferimento alle istanze di cui al comma 48.10, lettera a), del TIVG, le verifiche pendenti, nonché quelle che saranno eventualmente compiute ai sensi del nuovo comma 48.11 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 255/2024/R/gas, sono circoscritte ai soli punti di riconsegna con consumi annui non inferiori a 5.000 Smc;
  - b) con riferimento alle istanze di cui al comma 48.10, lettera b), del TIVG, nell'ambito dei relativi procedimenti ancora pendenti, nonché di quelli che saranno avviati con riferimento alle istanze presentate nel 2024 e che saranno presentate negli anni 2025, la documentazione acquisita a supporto sarà verificata limitatamente alle istanze con consumi annui non inferiori a 5.000 Smc;
3. di dare mandato agli Uffici dell'Autorità per la definizione delle modalità di raccolta delle informazioni funzionali al monitoraggio delle azioni di tutti i distributori finalizzate alla chiusura per morosità dei punti di riconsegna nel servizio di *default* nell'ambito delle attività di cui al TIMR;
4. di pubblicare la presente deliberazione, e il testo TIMG, recante le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 settembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*